

ASD – SSD

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO

La legge del 27 dicembre 2017 n. 205 prevede in maniera precisa che i tecnici sportivi (istruttori, allenatori e maestri) di ogni disciplina riconosciuta dal CONI **debbano** avere una certificazione che attesti la propria qualifica e il percorso formativo svolto.

Tale certificazione può essere rilasciata da:

- C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
- Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc).

Pertanto tutti gli istruttori, personal trainer e tutti coloro i quali operano all'interno dei centri sportivi dovranno essere formalmente in regola per quanto riguarda attestati e diplomi professionali relativi all'attività svolta. Ogni diploma deve essere emesso direttamente da un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI o da una Federazione Sportiva Nazionale (e discipline associate), non è quindi sufficiente che la certificazione sia riconosciuta dall'EPS se poi è di fatto emessa da altre realtà (siano esse aziende o associazioni).

L'elenco aggiornato degli EPS riconosciuti è accessibile al link

www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html -

L'elenco delle FSN al link

www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html.

Il diploma dovrà essere associato a un tesserino tecnico personale, sempre emesso dall'EPS o dalla FSN di riferimento, che individua il settore tecnico disciplinare e implica il rinnovo a scadenza. Nel periodo di validità del tesserino tecnico è necessario partecipare a corsi, stage o seminari di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate.

Ovviamente rientrano nell'ambito dei titoli tecnico-sportivi la laurea in Scienze Motorie e i titoli equipollenti. Nessun altro titolo che non rientri tra quelli sin qui elencati ha validità legale per l'espletamento della figura di istruttore, allenatore o maestro con tra l'altro il

potenziale rischio di invalidare l'efficacia di eventuali coperture assicurative attive in seno alle ASD/SSD.

Tutti i tecnici inseriti nel registro nazionale dovranno pagare la quota di iscrizione per mantenere l'inserimento nel registro. La quota è differente in base alla disciplina. La quota di iscrizione al registro nazionale dovrà essere perfezionata prima dell'inizio dell'attività di tecnico (per gli iscritti nel registro) o all'atto di iscrizione per coloro che richiedono il riconoscimento delle qualifiche e avrà validità di 1 anno dalla data di effettuazione del pagamento.

Esiste anche la qualifica di istruttore/educatore attività giovanile per operatori dell'infanzia 3-5 anni.

Per ricevere un compenso i tecnici devono essere qualificati e regolarmente inseriti in un dei registri riconosciuti dal CONI.

Non avere i titoli eticamente comporta operare senza le dovute competenze (non avere titoli significa non aver frequentato corsi di formazione specifici); **fiscalmente significa non poter operare nell'ambito del regime agevolato della legge 205 del 2017** (ex legge 398/1991), che prevede l'esenzione da imposte per i compensi fino a € 10.000=.

Se un istruttore sportivo ha più qualifiche di discipline diverse fiscalmente è sufficiente pagare la quota di iscrizione al registro per una sola qualifica; se invece vuole il riconoscimento di più discipline deve pagarle tutte.